

COMUNE DI **VILLA D'ADDA**
PROVINCIA DI **BERGAMO**

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA RURALE

F. APOLLONIO & C. - 1952
(n. 608 cat.)

TITOLO I.
Del servizio di polizia rurale

Art. 1. — Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse in genere dell'agricoltura.

Art. 2. — Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene curato dagli organi municipali a ciò addetti, dagli agenti e funzionari di cui all'art. 221 del codice di procedura penale, dalla Polizia della Strada nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 3. — Gli agenti delle società private, legalmente costituite, sono subordinati agli ordini del Sindaco e devono cooperare con gli agenti e funzionari per il regolare adempimento dei servizi di polizia rurale.

Art. 4. — Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti e funzionari devono attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 3 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 45. All'infuori dei casi di flagrante e quasi flagrante reato, gli agenti e funzionari di polizia non possono penetrare nelle private abitazioni, senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dalle Autorità competenti a norma di legge.

Art. 5. — Al Sindaco oltre ai poteri che ai sensi degli articoli 54 e 55 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934,

n. 383 gli sono demandati per la tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere nei casi di urgenza ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, dell'art. 378 della legge stessa nonché dell'art. 24 2° comma del Codice della Strada approvato con R. D. 8 dicembre 1933, numero 1740.

TITOLO II.
**Norme relative al rispetto dei beni privati
 e dei beni comunali**

Capo I. — Del passaggio sui fondi di proprietà privata e comunale.

Art. 6. — E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

Art. 7. — Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonché le piante, le siepi, e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Art. 8. — Il proprietario, in casi speciali, estende in iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui propri fondi, affinché chi fruito dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale; solo nel caso che il proprietario consentente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

Art. 9. — Il diritto di passaggio per i fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata od il permesso ottenuto dal proprietario: non si dovrà, cioè, deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestie o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni; così pure se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame, sia sciolto che agiogato, questo non potrà essere fatto passare incustodito, né si potrà, infine, ingombrare comunque il passaggio.

Art. 10. — L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dall'articolo 842 del nuovo Codice Civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 11. — E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza uno scopo plausibile. Comunque, chi avesse il diritto o il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate negli articoli precedenti.

Capo II. — Dei danni e dei pericoli di danno che possono derivare dall'esercizio di talune operazioni agricole.

Art. 12. — Con richiamo all'art. 703 del Codice Penale e all'art. 57 della legge di P. S. non è permesso accendere stoppie, dobbi, ceppucci lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case colniche.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliati e simili: comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

Art. 13. — Chi sparge dette esche avvelenate per la distru-

zione di insetti (p. es. grillotalpe) o di altri animali nocivi, e che possano essere di nocimento all'uomo o agli animali domestici, è in obbligo di attingere all'entrata del fondo un cartello ben visibile, portante la scritta « Campo (o prato) avvelenato ».

Art. 14. — E' proibito di innaffiare per aspersione gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio, od acque luride od inquinata.

Art. 15. — Chiunque assume bestie forestiere a soccola, deve informare l'Ufficio comunale, denunciando la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 16. — Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del nuovo Codice Civile, chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima darne avviso al proprietario del fondo, ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture ed alle piante.

Art. 17. — E' vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco.

Art. 18. — E' vietato tenere stitlicidi e costruire o tenere latrine non conformi alle norme contenute nel regolamento locale di igiene e sanità.

La costruzione e manutenzione delle concimate è disciplinata dagli articoli 233-241 del Testo U. delle Leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dal Decreto 31 maggio 1932 (« Gazzetta Ufficiale » n. 137 del 15 giugno 1932).

Per il trasporto del letame e per lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento locale di igiene.

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno purchè sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. Nelle ore diurne i carichi di letame percorrendo l'abitato devono essere coperti con tendoni.

I pozzi neri non potranno essere spurgati che nelle ore notturne, dopo la chiusura dei pubblici esercizi. Il trasporto del cessino attraverso l'abitato sarà pure effettuato nelle ore notturne ed in modo da evitare spandimento sulle strade.

CAPO III. — Dell'appropriazione indebita dei prodotti.

Art. 19. — Con richiamo all'art. 626, n. 3 del Codice Penale, è vietato, senza il consenso del conduttore, di racimolare, spogliare, rastrellare e raccogliere sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato in iscritto, sarà da presentarsi ad ogni richiesta dagli agenti di P. S.

Salvo il caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso in iscritto.

Art. 20. — I frutti caduti dalle piante, anche se su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartenono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Art. 21. — Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del nuovo Codice Civile gli sciami seppati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

Art. 22. — Con richiamo all'art. 708 del Codice Penale gli agenti di pubblica sicurezza sorprendono in campagna persone che

abbiano con sè strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificare la provenienza, devono operare il fermo e fare immediato rapporto all'Ufficio di polizia municipale, per l'eventuale denuncia del furto, sequestrando immediatamente quanto è ritenuto ingiustamente in possesso delle persone stesse.

ART. 23. — Con richiamo all'art. 708 del Codice Penale gli agenti incaricati dell'applicazione del Regolamento di polizia rurale, specialmente al tempo dei raccolti potranno fermare e perquisire chiunque di nottetempo, dando sospetto di furto, si trovi a vagare per le strade di campagna.

ART. 24. — Gli agenti, ove siano emanate le regole di vendemmia o di raccolto di certi prodotti, potranno chiedere a tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario di vendemmia o di raccolto prescritto dalle regole, giustificazione della loro presenza nelle campagne stesse.

ART. 25. — Gli agenti sorveglieranno la regolare distribuzione delle acque di irrigazione e denuncieranno chi abusivamente devierà solo in parte o tutta l'acqua dei fondi altrui e faranno rigorosamente rispettare gli orari istituiti dai consorzi di irrigazione.

TITOLO III.

Norme relative al pascolo

Capo I. — Del pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali.

ART. 26. — Nessuno può condurre animali, tanto propri che altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca e stagione dell'anno, senza essere munito di licenza scritta dal conduttore

del fondo. La licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale o della forza pubblica. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre la licenza per iscritto (articolo 636 del Codice Penale).

ART. 27. — E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi, la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali. Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.

ART. 28. — Con speciale deliberazione del Consiglio Comunale verranno determinate le norme per regolare il pascolo sui fondi privati soggetti a servizi di pascolo.

ART. 29. — Con richiamo all'art. 2052 del nuovo Codice Civile ed all'articolo 672 del Codice Penale è vietato di lasciare bestie al pascolo, sia sui fondi comunali come sui fondi privati, senza il necessario numero di custodi adulti e idonei, almeno uno ogni 30 capi di bestiame grosso e 50 di bestiame piccolo. Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere così in pericolo le persone.

ART. 30. — E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, siano pubbliche che private e lungo i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e torrenti.

ART. 31. — Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che, per lo spandimento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 32. — Il pascolo caprino nei fondi comunali soggetti

a vincolo forestale potrà esclusivamente esercitarsi in conformità degli elenchi compilati dall'autorità forestale e approvati dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, e perciò le persone che abitano o risiedono nel Comune e che intendono fare uso del pascolo nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale, non potranno tenere pecore, o capre, senza prima averne fatta denuncia all'autorità comunale.

CAPO II. — Del bestiame trovato incustodito.

ART. 33. — Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli articoli 843, 924 e 925 del nuovo Codice Civile, fatta salva l'adozione delle misure di spetanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dalle fente o dai privati.

CAPO III. — Del transito delle mandrie e dei greggi.

ART. 34. — I mandriani, i pastori e i caprai, che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio di questo Comune, devono farne domanda al Sindaco ed ottenere analogo foglio di autorizzazione, nel quale saranno indicate con precisione le strade da seguirsi nello spostamento.

ART. 35. — Tale domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) indicazione dei luoghi dove il richiedente tiene o conduce a pascolo il bestiame;
- b) indicazione della specie e del numero degli animali che si vogliono introdurre;
- c) strade che si intendono seguire e luoghi di sosta dalla località di partenza a quella di arrivo;

d) per gli ovini dovrà inoltre essere presentato il certificato relativo alle condizioni sanitarie degli animali.

ART. 36. — Il foglio di autorizzazione di cui all'articolo 34 restituito dal Sindaco all'interessato, verrà esibito ad ogni richiesta degli agenti di P. S., degli incaricati della sorveglianza e dei sanitari.

I mandriani, i pastori e i caprai che introducessero il loro bestiame nel Comune senza l'anzidetta autorizzazione, saranno dichiarati in contravvenzione.

In nessun caso essi potranno far pascolare gli animali lungo i cigli delle strade ed in altri luoghi pubblici, né sostare in località ovvero percorrere strade diverse da quelle indicate nel foglio di autorizzazione. Sarà fatta eccezione al disposto di cui sopra, per il bestiame che vada e ritorni dall'alpeggio, il quale potrà a scopo di riposo, soffermarsi sugli spiazzi incolti di proprietà comunale, all'uopo espressamente designati dal Sindaco nelle immediate adiacenze della strada.

ART. 37. — Coloro che nel Comune concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

ART. 38. — Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati, a distanza, col suono di un campanello. Di notte, le mandrie ed i greggi devono essere precedute e seguite anche da un lume.

ART. 39. — Coloro che transitano con mandrie o greggi, sia di giorno che di notte, devono curare che il bestiame sia guidato e sorvegliato da un sufficiente numero di guardiani, che almeno metà della strada resti libera e che il bestiame equino sia condotto alla capezza.

CAPO IV. — Del soggiorno delle mandrie e dei mandriani in territorio comunale.

ART. 40. — I pastori e caprai dovranno, per tutto il tempo del pascolo, rimanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso, e dovranno pernottare possibilmente nei locali colonici annessi.

ART. 41. — Il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere da quei pastori o caprai che intendessero far pascolare capre o pecore in fondi che non siano di loro proprietà nel territorio di questo Comune, un congruo importo da depositarsi nella Cassa comunale quale cauzione per eventuali penali.

ART. 42. — I proprietari e i conduttori di malghe o di greggi, che con la loro condotta si rendono sospetti, oppure pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno denunciati all'autorità di P. S. per il rimpatrio a sensi dell'articolo 157 del T. U. delle Leggi di P. S., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e quelli pure che, non domiciliati in questo Comune, fossero caduti ripetutamente in contravvenzione al presente Regolamento, saranno denunciati per l'immediato loro allontanamento dal territorio comunale, ai sensi dell'art. 157 del T. U. delle Leggi di P. S. citato.

TITOLO IV.

Norme relative alla protezione degli animali

CAPO I. — Prevenzione e provvedimenti sulle epizootie.

ART. 43. — Il Sindaco, ove lo crede conveniente, può ordinare che le mandrie e i greggi tanto all'arrivo sul territorio co-

munale, quanto in seguito, sieno sottoposti a visita veterinaria, per assicurarsi del perfetto stato degli animali.

ART. 44. — Le mandrie e i greggi trovati affetti da malattie contagiose dovranno essere subito assoggettati a sequestro ed osservazione, per impedire una ulteriore diffusione di contagio.

ART. 45. — E' fatto espresso obbligo ai proprietari che ospitano mandrie o greggi affetti da morbo contagioso, di farne denuncia all'autorità comunale. Questo obbligo incombe anche ai padroni e guardiani degli animali, i quali inoltre dovranno osservare scrupolosamente le norme che nel caso concreto verranno emanate dalle Autorità sanitarie.

ART. 46. — E' fatto obbligo ai proprietari di denunciare al veterinario del luogo la comparsa delle malattie infettive dei polli, quali la peste, il colera e la differite aviaria.

ART. 47. — In caso di morte di un animale, dovrà il proprietario o detentore del medesimo, farne denuncia immediatamente all'autorità comunale a norma dell'art. 18 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. D. 20 dicembre 1928, n. 3298.

ART. 48. — Quando la distribuzione degli animali morti per malattia infettiva o sospetta sia disposta dalla competente autorità sanitaria, essa si effettuerà secondo le istruzioni annesse al Regolamento di polizia veterinaria approvato con D. M. 10-5-1914, n. 533 emanato in forza della delega contenuta nell'articolo 193 del T. U. delle Leggi sanitarie 1 agosto 1907, n. 636.

CAPO II. — Del trattamento degli animali.

ART. 49. — Con richiamo all'art. 727 del Codice Penale, è stabilito inculcandosi verso gli animali, maltrattandoli, costringen-

doli a fatiche eccessive od alimentandoli insufficientemente.

Gli animali che si trasportano sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi, ed è perciò vietato di collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietata la custodia di animali in loggi o luoghi malsani e inadatti.

Salvo i casi di assoluta necessità, è vietato far viaggiare i tori con balze (legati con la stessa corda alle corna ed alle gambe) per renderli offensivi. All'uopo si prescrive invece l'uso dell'anello alle narici.

Sono vietati i metodi inumani e tormentosi di macellazione. E' altresì vietato l'accesso al pubblico, e specialmente alla gioventù, nei luoghi di macellazione e di monta.

CAPO III. — Della protezione degli animali utili all'agricoltura, degli animali selvatici e dei pesci.

Art. 50. — Con richiamo alle leggi vigenti sulla caccia e sulla pesca, è vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc. Solo nel caso che gli stessi si rendessero molesti a qualche coltura (p. es. talpe, uccelli granivori, ecc.), sarà fatta domanda alla Federazione dei cacciatori o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove occorra, senza ucciderli, o distruggerli in conformità alle leggi.

Art. 51. — E' vietata la cattura di qualsiasi specie di selvaggina da nido, anche a scopo di allevamento, senza speciale permesso della Federazione dei cacciatori. E' pure vietato di disturbare in qualsiasi modo la loro moltiplicazione.

Art. 52. — Per l'esercizio della pesca si richiamano le disposizioni contenute nel T. U. delle leggi sulla pesca, approvato con R. D. 8 ottobre 1931, n. 1604 (« G. U. » n. 18 del 23 gennaio 1932) e successive modificazioni di cui al R. D. L. 11 aprile 1938,

n. 1183 (« G. U. » n. 180 del 9 agosto 1938), legge 19 gennaio 1939 n. 485 (« G. U. » n. 69 del 22 marzo 1939), legge 20 marzo 1940, n. 364 (« G. U. » n. 113 del 15 maggio 1940), nonché il Regolamento approvato con R. D. 22 novembre 1914, n. 1486 (« G. U. » n. 30 del 4 febbraio 1915) ed il Regolamento approvato con R. D. 29 ottobre 1922 n. 1647 (« G. U. » n. 304 del 29 dicembre 1922).

E' pure vietato prosciugare, deviare i bacini e corsi di acqua a scopo di cattura di pesci, strappare le erbe acquatiche, sconvolgere il fondo dei bacini e dei corsi delle acque e inibirle le stesse nel tempo della deposizione e incubazione delle uova dei pesci.

E' pure vietata la pesca con la fiocina.
* Per esercitare la pesca nelle acque pubbliche occorre essere muniti di regolare licenza di concessione governativa ed uniformarsi alle disposizioni emanate con Decreto-Prefettizio circa la classificazione delle acque e la regolamentazione dell'uso delle reti e degli attrezzi consentiti.

Art. 53. — Per l'esercizio della caccia si richiamano le disposizioni contenute nel T. U. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 (« G. U. » n. 172 del 25 luglio 1939) e successive modificazioni di cui alla legge 30 maggio 1940, n. 694 (« G. U. » n. 153 del 2 luglio 1940) e D. L. Lg. 31 agosto 1945, n. 641 (« G. U. » n. 127 del 23 ottobre 1945).

TITOLO V.

Norme relative alla protezione delle piante

Capo I. — Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici o dall'uomo.

Art. 54. — E' proibito legare animali o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.

Art. 55. — Con richiamo alla legge forestale di cui il R. D. 30-12-1923, n. 3267 e relativo regolamento R. D. 16-5-1926, n. 1126 ed alle prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché all'art. 635 del Codice Penale gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui, o del Comune col detrogliarle, sveltarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.

Art. 56. — E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni e ai prodotti, ecc., come galline, cani, ecc.

Chi è danneggiato da tali animali è in diritto di farli uccidere dagli agenti anzidetti, se, dopo avvisati i proprietari, si ripete l'incursione e il danno da parte degli stessi animali. Gli animali uccisi però devono essere consegnati al proprietario.

Capo II. — Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante.

Art. 57. — Nell'eventualità di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale — d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio — impartirà, di volta in volta, dispo-

sizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni.

Art. 58. — Salvo le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con R. D. 2 dicembre 1937, numero 5604, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusi o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati, a norma dell'art. 57 del presente Regolamento.

Art. 59. — E' fatto obbligo agli agricoltori di concorrere alla distruzione dei topi campagnoli, dei maggiorini, della processionaria del pino e di tutti quei parassiti dei campi e dei boschi, contro i quali le autorità ritenessero opportuno di intraprendere la lotta collettiva con pubblico bando.

Art. 60. — Gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento, denunceranno coloro che in seguito al pubblico bando, emanato dalle autorità superiori, per la lotta contro i parassiti, non avessero ottemperato alla lotta, o coloro che, appartenendo a qualche consorzio o società per la difesa collettiva delle piante da qualche speciale parassita, non avessero eseguito i prescritti trattamenti.

Art. 61. — E' fatto obbligo agli agricoltori di fare le fumature notturne nelle campagne contro la brina, qualora le autorità

con pubblico bando ritenessero opportuno di far eseguire collettivamente questo mezzo di protezione in determinate plaghe.

Art. 62. — Per la difesa invernale dei giovani frutteti dai danni delle lepri, non è permessa la caccia alle stesse con lacci, nè con fucili, se non previo accordo con la Federazione cacciatori.

Art. 63. — E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze velenifere impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici di darne preventivo avviso alla Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta « campo (o prato) avvelenato ».

Art. 64. — Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

TITOLO VI.

Norme sul commercio di alcuni prodotti agrari e sylvani

Capo I. — *Del commercio del latte.*

Art. 65. — Sotto il semplice nome di « latte » si deve porre in commercio esclusivamente latte di vacca. Altro latte può essere venduto dichiarando espressamente da quale specie di animale proviene. Comunque, anche i piccoli produttori che for-

niscano direttamente il latte ai consumatori, devono avere la massima pulizia nella mungitura, nella conservazione e nel trasporto del latte.

Devono usare recipienti di metallo stagnato, di vetro o di alluminio; muniti di coperchio, lavabili a perfezione, ed esclusivamente adibiti per il latte.

Il latte deve essere filtrato e provenire da bestie sane e sane devono essere pure le persone che mungono e che manipolano il latte.

Art. 66. — Per la protezione e la vendita in grande del latte destinato al consumo diretto, si osserveranno le disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. D. L. 9-5-1929, numero 994.

Capo II. — *Del commercio dei semi e delle piante.*

Art. 67. — E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di semi destinati alla coltivazione senza regolare licenza rilasciata dalla Prefettura, su parere del Commissario provinciale per le malattie delle piante.

Capo III. — *Della raccolta, utilizzazione e commercio delle piante officinali e della protezione della flora alpina.*

Art. 68. — La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco approvato con R. D. 26 maggio 1932, n. 772 è riservata ai raccoglitori muniti della « Carta di autorizzazione » rilasciata dal Sindaco in conformità del disposto dell'art. 2 del R. D. 14 novembre 1931, n. 1793, e limitatamente alle qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella « Carta » stessa.

Art. 69. — La coltivazione e la preparazione delle piante

suddette sia indigene che esotiche, è riservata agli « erboristi » in possesso dello speciale diploma di cui all'art. 7 della Legge 6 gennaio 1931, n. 99, rilasciato dalle scuole di erboristeria, istituite presso le scuole di farmacia universitaria.

Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione anche a coltivare ed a raccogliere piante, ma non comprende la facoltà di vendere al minuto, riservata ai farmacisti. E' tuttavia consentita la distillazione delle piante officinali acquistate da « raccoglitori » come il possesso di esse per uso proprio o della famiglia, senza farne commercio, nella quantità stabilita nell'elenco approvato con R. D. 26-5-1932, n. 772.

Dovrà osservarsi ogni altra disposizione contenuta nella legge 6-1-1931, n. 99 e nel regolamento approvato con R. Decreto 19 novembre 1931, n. 1793, sulla disciplina della coltivazione e commercio delle piante officinali.

Art. 70. — Sono da considerarsi piante protette: la stella alpina, gli assenzi alpini e genip, le genziane gialle, punteggiate e ungheresi, il corfano bianco e giallo, il farfallone, la serapias, le ofriti, i nar-cisi, il giaggiolo di Cengialto e l'astodelo.

E' vietato strappare, scavare od asportare con le radici, corizomi, bulbi o tuberli, le piante protette e porre in commercio dette piante o parte di esse. E' vietata la raccolta dei fiori per uso personale, in numero superiore alla dozzina per ogni specie protetta.

TITOLO VII.

Norme per l'utilizzazione dei boschi soggetti al vincolo forestale nella provincia

Capo I. — Boschi cedui.

Art. 71. — Premesso per gli art. 68-78 il richiamo alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale il taglio non può es-

sero eseguito prima che il ceduo abbia raggiunto l'età fissata negli art. 57 e 58 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art. 72. — Dal taglio dovranno essere rispettate, quali matricine, delle piante nel numero fissato negli articoli 53-56 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale. Le piante saranno scelte fra le migliori per dimensioni e stato vegetativo e con la preferenza fra quelle provenienti da seme.

Esse, a seconda della loro resistenza all'isolamento, dovranno risultare uniformemente distribuite su tutta la superficie della tagliata, ovvero a gruppi nei luoghi ove la loro presenza potrà meglio favorire la rinnovazione del bosco.

Dette matricine, allorchè sarà raggiunto lo scopo per il quale erano state riservate, potranno, in tutto o in parte, essere utilizzate contemporaneamente al ceduo; ma in tal caso dovranno essere sostituite con altrettante piante scelte con i criteri sopra indicati.

Art. 73. — Nei boschi cedui di ontano, dohinia, nocciuolo, castagno, pioppo e salice, non è obbligatoria la riserva di matricine, però il proprietario è obbligato a rinnovare le ceppate morte od esauste nella stagione adatta successiva al taglio, mediante piantagione o semina.

Capo II. — Boschi d'alto fusto.

Art. 74. — Il taglio a raso non può essere eseguito senza l'autorizzazione del Corpo delle Foreste.

Art. 75. — Il taglio a scelta per « dirado » deve cadere sulle piante che secondo le consuetudini locali abbiano raggiunto l'età massima, o che appaiano danneggiate, deformi o in condi-

zioni di evidente deperimento in guisa però che la densità del bosco non sia ridotta al di sotto della normale.

Una maggiore estensione del taglio predetto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Corpo delle Foreste.

Capo III. — *Tempo e modo di eseguire i tagli.*

Art. 76. — È permesso in ogni stagione il taglio di piante di ogni specie se morte o invase da parassiti e di cui occorresse provvedere all'abbattimento per misure di tutela a giudizio del Corpo delle Foreste.

Salvo casi di imprescindibile necessità, è invece vietato il taglio delle piante in vegetazione resinose e latifoglie di alto o di basso fusto durante il periodo della nidificazione e cioè dal marzo a tutto giugno.

Le piante latifoglie di alto fusto possono essere tagliate sem-pre fuori della stagione di nidificazione, soltanto quando si tratti di boschi provvisori di sufficiente novellame, o di boschi nei quali la riproduzione delle ceppate manchi del tutto o sia insufficiente per l'eccessivo rigore del clima o per vetustà delle piante.

Art. 77. — Nei casi non contemplati dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente, e per boschi cedui il taglio dovrà eseguirsi nel tempo fissato dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi vincolati di egual specie e governo e di eguale altitudine.

Il taglio delle piante latifoglie e dei cedui dovrà essere eseguito a regola d'arte con ferri bene affilati (esclusa la sega) a superficie liscia, inclinata e convessa, a schiena d'asino od a chierica di monaco e senza lacerare la corteccia.

Dovrà inoltre praticarsi al colletto della pianta, sul nuovo, o fra due terre, secondo il punto in cui per le diverse specie e condizioni delle ceppate avviene l'emissione dei polloni.

Il taglio, col segone può tollerarsi per le piante di grandi dimensioni purché si faccia luogo alla ricappatura prima dello scadere della stagione silvana.

Il taglio delle conifere e quello delle latifoglie, nei casi previsti dalle norme del presente titolo, potrà eseguirsi in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, purché sempre a regola d'arte.

Capo IV. — *Esercizio del pascolo.*

Art. 78. — Il pascolo caprino non può esercitarsi che nelle zone indicate dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura a norma del R. D. L. 16-1-1927, n. 100, su conforme parere del Comando del Corpo delle Foreste.

Art. 79. — Il pascolo delle altre specie di bestiame può essere esercitato quando la nuova vegetazione abbia raggiunto sufficiente sviluppo per sfuggire ai danni del bestiame stesso ed in ogni modo:

- a) per gli ovini l'altezza di 1 metro;
- b) per i bovini e gli equini l'altezza di m. 2,50.

Capo V. — *Disposizioni varie.*

Art. 80. — Il taglio dei castagnei, allo scopo di utilizzare il legno per gli estratti tannici, è regolato dal R. D. L. 18-6-1931, n. 973. Negli altri casi si dovranno osservare le norme precedenti.

Art. 81. — Si ricordano inoltre le disposizioni stabilite dal T. U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche 25-7-1904, n. 523 riguardanti il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

Lo sradicamento e l'abbruciamiento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.

Per i rivi, canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata su piantamenti aderenti alle sponde.

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso dell'Ingegnere capo del Genio Civile e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di 100 metri dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95 lettera c) della legge 25 luglio 1904, n. 523.

TITOLO VIII.

Boschi cespugliati e terreni vincolati

Art. 82. — I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartengenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamento in vigore (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, R. D. 30 dicembre 1923, n. 3287, modificato con R. D. L. 3 gennaio 1926, n. 23, e regolamento per l'applicazione del R. D. anzidetto, approvato con R. D. 16 maggio 1926, n. 1126. Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo nella Provincia. Norme per l'utilizzazione dei boschi non vincolati e per la prevenzione degli incendi boschivi. Provvedimenti per la tutela dei castagnei R. D. L. 18 giugno 1931, n. 973).

TITOLO IX.

Norme contro gli incendi dei boschi

Art. 83. — Premesso per gli articoli 80-94 il richiamo alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale; l'accensione di fuoco all'aperto è vietata entro il perimetro dei boschi e alla distanza minore di metri 50 da essi.

Le persone impiegate nei lavori dei boschi e nella custodia di animali, regolarmente immessi al passaggio dei boschi stessi, potranno accendere il fuoco, per uso proprio, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche o da altra materia infiammabile, purché il focolare venga riparato dal vento con massi o terra in modo da impedire la dispersione delle braci e delle scintille nel bosco circostante, e purché sia ben custodito e completamente spento prima che venga abbandonato. È pure consentito l'abbruciamiento delle foglie e dei ricci, nonchè l'accensione di detti nei castagnei da frutto, purché nelle giornate senza vento e sotto continua sorveglianza.

Art. 84. — È vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una distanza minore di metri 50 dalle piante dal 1. luglio al 15 settembre, salvo speciale autorizzazione che potrà rilasciare il Corpo delle Foreste se la stagione e il terreno consentono un sufficiente grado di freschezza da escludere il pericolo di incendi.

Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:

a) che intorno alle carbonate il suolo venga ripulito dalle erbe, dalle foglie secche, dalle frasche e da ogni materiale di facile combustione, per una distanza non minore di metri 5 che potrà essere aumentata fino a metri 10, ogni qualvolta gli agenti forestali lo ravvisassero necessario;

b) che i lavori di carbonizzazione, siano affidati a per-

sone adule e pratiche dell'arte, con l'obbligo di custodire sempre le carbonaie accese, così di giorno come di notte, abbandonandole soltanto quando il fuoco sia completamente spento. La carbonizzazione con forni metallici è permessa in qualunque epoca dell'anno.

Art. 85. — Dopo qualunque utilizzazione, sia totale che parziale nei boschi, il terreno dovrà essere subito completamente ripulito dalle ramaglie dagli altri relitti della lavorazione, sia con la loro raccolta che col loro abbruciamento o con la riunione dei materiali stessi nei valloni più prossimi ed in adatte località.

Le infrazioni saranno punite con una ammenda da lire 500 a lire 1000 per ogni ettaro di superficie non sgomberata prima della ripresa della vegetazione e sarà fatto obbligo al contravente di provvedere alla esecuzione di lavori imposti dall'Autorità forestale. I lavori saranno eseguiti d'ufficio ed a spese del contravente stesso, qualora egli non vi provveda nei modi e termini stabiliti coll'atto di notificazione della contravvenzione.

Ove ricorrano circostanze eccezionali, l'Autorità forestale potrà dispensare dall'obbligo dello sgombero dal bosco dei residui della lavorazione, o consentire proroghe al termine suddetto.

Art. 86. — L'abbruciamento delle stoppie è permesso soltanto fino alla distanza di metri 50 dai boschi, purché la zona da abbruciare venga circoscritta con solchi di aratro o con altro mezzo evidentemente efficace per arrestare il fuoco.

Art. 87. — Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nei boschi, fatta eccezione degli spiazzi e delle vie principali a fondo battuto.

Art. 88. — La costruzione di fornaci da calce, gesso, laterizi, stoviglie e simili, l'impianto di fabbriche di pesce, nero fumo,

acido piroleghoso, potassa od altro, come i magazzini o deposito di legnami od opifici per segare e preparare il legname stesso, si potranno effettuare ad una distanza non minore di 100 metri dai boschi.

Tale distanza non sarà osservata per gli impianti già esistenti che non abbiano mai presentato pericolo alcuno. In casi speciali, sentito il parere del Sindaco e dell'Ufficiale Forestale il Prefetto potrà permettere l'impianto e l'esercizio di nuove industrie, consentiti anche ad una distanza inferiore a 100 metri, prescrivendo le norme ritenute necessarie.

Art. 89. — E' fatto obbligo alle Amministrazioni delle Ferrovie secondarie e tramvie a vapore di munire durante i periodi siccitosi le ciminiere delle locomotive di reti paraschimile, di ripulire dalle foglie, dalle erbe secche e dalle altre materie facilmente infiammabili le adiacenze dei piani stradali, nei tratti in cui questi attraversano boschi, e di vietare in detti tratti al personale di trazione il gettito di materiale acceso.

Art. 90. — Chiunque scopra un incendio nei boschi o tema che possa propagarsi ad essi, è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo perchè si adoperino per lo spegnimento, o al più vicino Comando del Corpo delle Foreste e dei Carabinieri ed al Sindaco del Comune.

Venuto a conoscenza del sinistro, il Sindaco del Comune dovrà segnalare col mezzo più rapido al più vicino Comando del Corpo delle Foreste o dei Carabinieri e mettere a disposizione del Comandi suddetti i mezzi adatti per lo spegnimento.

I due suddetti Comandi hanno reciproco obbligo di segnalare l'uno all'altro gli incendi appena uno di loro li avverta.

Art. 91. — Le operazioni di spegnimento dovranno essere condotte sotto la direzione del più elevato in grado del Corpo delle Foreste, od in assenza di questo al più elevato in grado degli altri corpi armati o in difetto dal Sindaco o dal Comandante del Corpo delle Foreste del luogo.

ghi dove sono depositi di legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, lumi a fiamma aperta o installazioni elettriche irrazionalmente disposte e fatte con fili insufficientemente isolati;

Nei fabbricati rurali devono costruirsi adatti tagliafuoco in muratura opportunamente distribuiti ed, all' almeno sino alla copertura del tetto.

e) non si possono accendere fuochi fuori dei camini con travi od altri sostegni in legno senza i debiti ripari.

Art. 99. — Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti o infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni di cui al T. U. delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, numero 773 e del relativo Regolamento 6 giugno 1940, n. 635, e a quelle di cui al D. M. 31 luglio 1934 (« G. U. » 28 settembre 1934), modificato con D. M. 12 maggio 1937, circa « norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi ed il trasporto di oli minerali ».

Art. 100. — In caso di incendio:

a) ogni cittadino è obbligato a dare l'allarme al vicinato e avvertirlo o far avvertire immediatamente o il Comando dei pompieri comunali o l'autorità comunale;

b) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nella estinzione, e, arrivati i pompieri, le autorità o gli agenti dell'ordine si atterranno agli ordini degli stessi;

c) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili adatti allo scopo, e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella casa e sui tetti, coi relativi attrezzi, ove lo richieda chi dirige l'opera di spegnimento o di isolamento, salva la rifusione dei danni a chi di ragione;

d) qualora l'incendio si verifici di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dalle autorità.

Art. 101. — È proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case od ai pagliai, senza il permesso scritto dall'autorità di P. S., osservate le prescrizioni della legge di P. S.

TITOLO XI

Norme relative alle acque

Art. 102. — È proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

Art. 103. — Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. È vietato di lavare in vasi il bucato o di introdurre vi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

Art. 104. — Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

Art. 105. — Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei canali scaricatori.

Art. 106. — A norma dell'art. 632 del Codice Penale è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o riversarla sulle strade.

Art. 107. — A norma dell'art. 632 del Codice Penale nessuno può ostruire, alterare o deviare, in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei canali di scolo.

Art. 108. — I fossi di scolo, sia quelli situati lungo le strade di qualsiasi specie, che tra le private proprietà, dovranno essere ogni anno spurgati, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in esso si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Art. 109. — I fossi stabili nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono aver decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale, che le acque non possano produrre erosioni. Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lasciati nel senso del minor pendio.

Disposizioni generali.

Art. 110. — Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento ove non costituiscano reato contemplato dal C. P. o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni contemplate dalla legge vigente comunale e provinciale.

Art. 111. — La vigilanza per l'esecuzione di questo regolamento è affidata agli agenti della sicurezza pubblica e agli agenti comunali.

Art. 112. — Il presente regolamento, debitamente approvato, sarà posto in esecuzione e fatto obbligo per tutto il Co-

mune, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza di aver vigore qualsiasi contraria disposizione, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente regolamento sarà continuamente tenuto a disposizione del pubblico perchè possa prenderne cognizione (art. 62 T. U. 3 marzo 1934, n. 383).

Deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del giorno

no senza oggetto 1953
N. 34 R. N.



IL SINDACO
[Signature]

Il Segretario Comunale
[Signature]

Pubblicato all'Albo Pretorio addì 10/5/53 1953
giorno (1) giugno senza reclami.

Il Segretario Comunale
[Signature]

Espresso parere favorevole dalla Camera di Commercio,
Industria ed Agricoltura in data 19.....
sotto il N.
Il Segretario Comunale

(1) Festivo o di mercato.

Approvato dalla G. P. A. in seduta 31 luglio 1953

N. 18018 div. 2

Omologato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste



p. Il Prefetto incaricato
[Signature]
(Dr. Benigno Fari)

Il al N.
p. Il Ministro

Pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del
Comune, e cioè dal al 19.....
Il Segretario Comunale

Visto, IL SINDACO